

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PAOLO E MARCO LOVISETTI
20123 - Milano - Via Della Posta 10 - Tel. 02 862220

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repertorio n. 6159/2913

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette gennaio duemiladiciannove - 17/01/2019
In Milano, Via della Posta n. 10, alle ore 12,10
Avanti a me, Dr. Marco Loviseti, Notaio in Milano, iscritto
al Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:
BARTOLOMEO Matteo, nato a Saronno il giorno 8 agosto 1966,
domiciliato a Milano, Via Bassano Del Grappa n. 22, codice
fiscale BRTMTT66M08I441Z,
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

premette che:

- si è qui riunita l'assemblea della Società
"OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

con sede in Milano, Via Bergognone n. 34, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e
codice fiscale 09102380962, iscritta al R.E.A. al n.
2069273, capitale sociale deliberato per euro 520.000, sottos-
critto e versato per euro 20.000, per discutere e delibera-
re sul seguente:

Ordine del Giorno

1) Adeguamento dello statuto sociale alla nuova disciplina
dell'impresa sociale ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs.
112/2017;

- l'assemblea è stata convocata a mezzo messaggio di posta e-
lettronica in data 8 gennaio 2019;

- oltre al comparente, Presidente del Consiglio di ammini-
strazione, è presente il consigliere BINI Nicolò;

- intervengono tutti i soci, e precisamente:


"ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE", con sede in Milano, Via Cuc-
cagna n. 2/4, codice fiscale 97199250156, titolare di nomina-
li euro 5.000 di capitale, rappresentata dal signor BINI Ni-
colò quale membro del Consiglio di amministrazione;

"ACCAPIU' S.R.L.", con sede in Milano, Via Varese n. 12, nu-
mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mila-
no-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 05581310967, titolare
di nominali euro 5.000 di capitale, rappresentata dal signor
BARTOLOMEO Matteo in forza di regolare delega;

"ARCI MILANO", con sede in Milano, Via Adige n. 11, codice
fiscale 80117490153, titolare di nominali euro 5.000 di capi-
tale, rappresentata dal signor BINI Nicolò in forza di rego-
lare delega;

"AVANZI S.R.L.", con sede in Milano, Via Andrea Maria Ampere
n. 61/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 12225960157, tito-
lare di nominali euro 2.500 di capitale, e "MAKE A CUBE
S.R.L.", con sede in Milano, Via Andrea Maria Ampere n.
61/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mila-
no-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 07611700969, titolare
di nominali euro 2.500 di capitale, rappresentate dal signor

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di MILANO 1
il 21/01/2019
al n. 1709
Serie 1T
euro 356



BARTOLOMEO Matteo in forza di regolare delega;

- il componente assume la presidenza della assemblea, richiedendo me notaio per il relativo verbale.

Tutto ciò premesso e confermato, si dà atto di quanto segue.

Viene riconosciuta la piena validità della presente assemblea in quanto regolarmente convocata.

Prende la parola il Presidente, che ricorda che la società, costituita quale impresa sociale ai sensi del D.lgs. 155/2016, sia oggi tenuta ad adeguare il suo statuto alle disposizioni in materia di impresa sociale di cui al D.lgs. 112/2017, che ha abrogato il D.lgs. 155/2006.

In particolare, gli adeguamenti statutari riguardano:

- la sostituzione di ogni riferimento all'abrogato D.Lgs. 155/2006;

- all'art. 4, vengono riformulate le clausole relative allo scopo della società e all'assenza di scopo di lucro, in conformità a quanto previsto agli artt. 2 e 3 del D.lgs. 112/2017;

- all'art. 11.3, viene modificata la clausola relativa al rimborso della quota del socio receduto, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 comma 2 del D.lgs. 112/2017, prevedendosi che allo stesso spetti il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nonché degli eventuali dividendi maturati e non riscossi;

- all'art. 17, relativo ai poteri dell'organo amministrativo, si richiama quanto previsto per gli atti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 112/2017, in particolare per la cessione di aziende e rami di azienda;

- all'art. 22.1, si richiamano i limiti relativi al compenso ed al trattamento di fine mandato per gli amministratori, di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017;

- l'art. 24, relativo all'organo di controllo, viene aggiornato al disposto dell'art. 10 del D.lgs. 112/2017, e si richiamano i limiti al compenso dei membri dell'organo di controllo di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017;

- all'art. 25 si prevede che la società redige, deposita presso il Registro delle Imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 112/2017;

- all'art. 26 si prevede che la società potrà destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi di cui all'art. 16 del D.lgs. 112/2017;

- l'art. 27 viene aggiornato a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 in materia di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, prevedendo in particolare casi e modi della partecipazione all'assemblea dei soci;

- l'art. 28 viene aggiornato a quanto disposto dall'art. 12 comma 5 del D.lgs. 112/2017, prevedendosi che in caso di scioglimento volontario della società, il patrimonio resi-

duo, dedotti il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, o ai fondi di cui all'articolo 16 del D.lgs. 112/2017, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci che delibera lo scioglimento, o in mancanza con determinazione dei liquidatori, salve altre destinazioni imposte dalla legge.

Il Presidente illustra lo statuto aggiornato a quanto sopra. Quanto alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 112, il Presidente comunica che l'organo amministrativo ha vagliato la disponibilità di professionisti ed ha individuato possibili candidati aventi i requisiti necessari; comunica quindi che i soci saranno nuovamente chiamati a breve in assemblea per formalizzare la nomina.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea alla unanimità

delibera

1) di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale, modificando come proposto il vigente statuto; il testo completo ed aggiornato dello statuto sociale, predisposto ai sensi dell'art. 2436 cod.civ., viene allegato al presente verbale sotto "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; lo statuto vigente è stato approvato con assemblea in data 14 giugno 2016, verbale del notaio Marco Loviseti di Milano, repertorio n. 3178/1465, registrato a Milano il 16 giugno 2016 al n. 20255 serie 1T.

Null'altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il presente verbale, mediante lettura da me fattane al comparente, che lo approva e lo firma con me notaio unitamente all'allegato alle ore 13,05.

Consta di un foglio scritto a macchina da persona di mia fiducia per due pagine e parte della terza.

FIRMATO: MATTEO BARTOLOMEO - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.



ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 6159 /2913

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata, denominata:

"OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Articolo 2 - Sede

La sede sociale è posta nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci. L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, istituire, trasferire e sopprimere altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; anche i soci possono decidere in merito.

Articolo 3 - Libro dei soci - loro domicilio

3.1 Il Libro dei soci, che essi hanno diritto di consultare, deve essere istituito ed aggiornato dall'organo amministrativo con le modalità previste dal Codice civile per i libri sociali.

3.2 Dal Libro dei soci deve risultare:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, per i soci persona fisica;
- la denominazione o la ragione sociale, sede legale, nazionalità, Stato di costituzione, numero di codice fiscale e di eventuale iscrizione al Registro delle imprese, per i soci non persona fisica, nonché loro trasformazione, modifica di ragione sociale o denominazione, fusione e scissione;
- gli eventuali numero di telefono, indirizzo di telefax e di posta elettronica dei soci;
- la quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale ed i versamenti fatti;
- i trasferimenti di partecipazioni con indicazione del titolo e della relativa iscrizione al Registro delle imprese;
- la costituzione di pegno, di usufrutto, il sequestro ed ogni altra vicenda giuridica riguardante le partecipazioni.

3.3 Ogni comunicazione nei rapporti tra soci e società o tra soci tra di loro è validamente trasmessa al domicilio o alla sede del socio, od agli indirizzi di telefax o di posta elettronica, risultanti dal Libro dei soci; i soci sono tenuti a comunicare alla società eventuali variazioni.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha per oggetto lo svolgimento in via stabile e principale di attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 112/2017, in particolare nei settori della valorizzazione del patrimonio culturale, della ricerca ed erogazione di servizi culturali, della educazione, dell'istruzione e della formazione, della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati.

La società ha in particolare per oggetto la esecuzione delle prestazioni di cui alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano con determinazione dirigenziale n. 21 del 21 febbraio 2014, per l'affidamento della concessione in uso degli spazi ex Ansaldo di proprietà comunale, siti in via Tortona n. 54, assegnati ai soci fondatori, riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese con atto del notaio Paolo Loviseti in data 9 dicembre 2014 rep. n. 307766/55639, con comunicazione di aggiudicazione definitiva del 30 luglio 2014 PG 493223/2014; detta concessione ha quale finalità quella di restituire alla Città di Milano uno spazio che, attraverso una riqualificazione di alto profilo, ospiti attività e progetti che a titolo esemplificativo sono:

- attività di pubblico spettacolo o assimilati e iniziative nel campo della musica, delle performing arts, del cinema e dell'audiovisivo, dei linguaggi digitali, delle arti visive, del design, della moda, espressioni anche dell'associazionismo, con particolare riguardo alla creatività giovanile;

- eventi multidisciplinari, compresi eventi espositivi e artistici temporanei, anche commerciali, di interesse pubblico, negli ambiti della moda e del design;

- attività di coworking, pre-incubazione, incubazione, post-incubazione e laboratori nel settore dell'impresa creativa nei seguenti ambiti: spettacolo, arti visive, musica, produzione audio e video, design, moda, linguaggi digitali e comunicazione;

le altre attività oggetto della proposta congiunta presentata al Comune di Milano dai soci fondatori.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la società potrà sviluppare, produrre e commercializzare prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, esercitando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- la gestione di spazi polifunzionali dalla vocazione interdisciplinare e politecnica, al fine di renderli accessibili per la realizzazione e lo sviluppo di diverse forme di arte e di cultura;

- favorire processi e progetti di innovazione sociale a base culturale;

- realizzare, ospitare o co-produrre attività di pubblico spettacolo e manifestazioni di vario genere;

- produrre e commercializzare prodotti, materiali e



immateriale, relativi alla cultura, al design, all'arte in generale, anche con scopi promozionali, con la possibilità di detenere royalties e altri diritti di proprietà intellettuale correlati;

- realizzare e gestire, anche indirettamente, attività di co-working ed incubazione d'impresa;
- realizzare e gestire, anche indirettamente, laboratori artigianali ad alta innovazione tecnologica;
- promuovere forme d'arte e cultura digitale legata ai media di ultima generazione;
- realizzare, direttamente o indirettamente, attività di natura commerciale funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- riqualificare e ristrutturare spazi.

La società potrà realizzare collaborazioni in ogni forma con terzi e enti pubblici, funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, la società adotterà e svilupperà tecnologie innovative che permettano:

- di mappare e sviluppare le relazioni tra i soggetti che utilizzeranno e/o si insedieranno negli spazi;
- di minimizzare i consumi di risorse, in particolare di energia;
- di comprendere cosa accade negli spazi, migliorando al contempo l'esperienza di utilizzo e la consapevolezza nell'uso delle risorse comuni;
- di gestire al meglio gli aspetti di sicurezza;
- di rendere la cultura più fruibile e accessibile;
- di dare spazio e voce a nuove forme d'arte che sappiano utilizzare le tecnologie multi-mediali in maniera innovativa. Tali tecnologie potranno essere offerte sul mercato, per lo sviluppo di altri spazi complessi.

4.2 La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, aventi oggetto simile o connesso al proprio.

4.3 La società persegue finalità di interesse generale, senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 112/2017. Essa destina pertanto utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il

rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili quanto previsto all'art. 3 comma 2 del D.lgs. 112/2017.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 5 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), prorogabile con decisione dei soci.


Articolo 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale della società è di euro 20.000 (ventimila). Con decisione dei soci del giorno 14 giugno 2016 è stato deliberato un aumento del capitale da euro 20.000 ad euro 520.000 (cinquecentoventimila), riservato al titolare dei Titoli di debito emessi con la medesima decisione e da sottoscrivere secondo le modalità di cui al Regolamento dei Titoli contestualmente approvato.

6.2 Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, salvo quanto disposto dall'art. 2463 comma 4 del codice civile, per il quale, se il capitale sociale è inferiore ad euro 10.000, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero.

6.3 Qualora il conferimento abbia ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, la polizza o la fideiussione con cui viene garantita tale prestazione possono essere sostituite da versamento in denaro alla società del corrispondente importo a titolo di cauzione.

6.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.



6.5 Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale conferimento.

6.6 I soci potranno decidere alla unanimità che, in caso di aumento del capitale sociale, la partecipazione potrà non essere proporzionale al conferimento.

6.7 L'aumento del capitale può essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito a tale decisione.

6.8 Con decisione dei soci alla unanimità, in caso di riduzione del capitale sociale in luogo del rimborso della quota pagata potranno essere assegnati al socio diritti e beni anche immobili, di cui la società sia titolare.

Articolo 7 - Finanziamenti e versamenti

7.1 La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso nei limiti di cui alle norme vigenti.

7.2 I fondi acquisiti dai soci sono infruttiferi, salvo diversa decisione dei soci o dell'organo amministrativo.

7.3 Si richiama quanto disposto dall'art. 2467 c.c., per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori in caso di squilibrio tra l'indebitamento ed il patrimonio netto o qualora la situazione finanziaria della società rendesse ragionevole un conferimento.

Articolo 8 - Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito, da offrire in sottoscrizione a banche o ad altri investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali.

8.2 La loro emissione è decisa dai soci. La decisione di emissione, che prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, è iscritta al Registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

9.1 Le quote sono liberamente trasferibili, nel rispetto del disposto degli artt. 4 e 9 del D.Lgs. 112/2017, e del D.P.R. 207/2010, s.m.i., e di quanto di seguito stabilito.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è soggetto alla seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in

manca di accordo, dall'arbitratore, di cui è detto in seguito.

9.2 Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Libro dei soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

9.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

9.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

9.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo.

Qualora non fosse raggiunto alcun ^oaccordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della



società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

9.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

9.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

9.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

9.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore di società controllate o controllanti al 75% (settantacinque per cento) o oltre.

9.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Articolo 10 - Efficacia del trasferimento

10.1 L'organo amministrativo verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di trasferimento di partecipazioni.

10.2 E' onere degli interessati comunicare alla società il trasferimento di una partecipazione, indicando gli estremi dell'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese del titolo del trasferimento, allegandone copia unitamente a tutti i documenti necessari per consentire di verificare che il trasferimento sia stato effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, che lo disciplinano.

10.3 Effettuata positivamente detta verifica, l'organo amministrativo procede alla relativa iscrizione al Libro dei soci, da eseguire contestualmente alla richiesta, qualora sia interesse del socio esercitare immediatamente i suoi

diritti; a seguito della iscrizione al Libro dei soci possono essere esercitati i diritti relativi alla partecipazione trasferita, non essendo sufficienti al riguardo il deposito e la iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese.

10.4 L'organo amministrativo deve comunicare agli interessati il motivo della eventuale mancata iscrizione al Libro dei Soci del trasferimento di partecipazione.

Articolo 11 - Recesso

11.1 Non è consentito al socio di recedere, se non nei casi di legge; in particolare può recedere il socio che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, a fusione o scissione, al trasferimento della sede sociale all'estero, alla revoca della liquidazione, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.2 Il socio che intende recedere, ne deve dare comunicazione alla società ed agli altri soci a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica entro quindici giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese della delibera o dalla conoscenza da parte del socio del fatto, che legittima il recesso. Il recesso diviene definitivo qualora entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra non sia revocata la delibera, che legittima il recesso.

11.3 Il socio receduto ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, nonché degli eventuali dividendi maturati e non riscossi, nei limiti di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso di partecipazione, per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Si può procedere al rimborso anche mediante acquisto della partecipazione del socio receduto da parte degli altri soci o di un terzo da questi designato.

Articolo 12 Esclusione

12.1 I soci, con decisione a maggioranza di capitale senza tenere conto della quota di partecipazione del socio interessato, possono escludere il socio fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale.

12.2 Allo stesso modo può essere decisa la esclusione di un socio, purchè titolare di partecipazione inferiore alla metà del capitale sociale, che subisca protesto o decreto ingiuntivo o sequestro conservativo per debito di importo significativo, tale essendo comunque quello pari ad almeno la metà del capitale sociale, o che comunque per il suo comportamento o per situazioni particolari in cui si trovi, renda gravemente difficoltoso alla società l'ottenimento di



credito, che faccia o tenti di fare concorrenza alla società, che sfrutti a suo personale vantaggio qualsiasi informazione riguardante la attività della società di cui sia venuto in possesso, che arrechi gravi danni alla società.

Articolo 13 - Decisioni dei soci

13.1 Tutte le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare, salvo quanto previsto dal presente statuto per decisioni relative a determinate operazioni, per le quali l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dai soci, come in seguito precisato.

13.2 Il voto dei soci vale in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ciascun amministratore o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di convocare l'assemblea.

13.4 Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o altrove in Italia od in altro paese della Unione Europea, con avviso da inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica (e-mail), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

13.5 L'assemblea può comunque validamente deliberare, qualora siano presenti tutti i soci in proprio o per delega, siano presenti o siano informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

13.6 Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della riunione mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

13.7 In caso di opposizione ciascuno dei soci o degli amministratori ha diritto di convocare l'assemblea col medesimo od altro ordine del giorno almeno due giorni dopo quello della riunione mediante comunicazione verbale a chi è fisicamente presente, a condizione che tutti gli altri aventi diritto di essere convocati ricevano contestualmente l'avviso con mezzi di telecomunicazione.

13.8 L'assemblea si può tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si trovano il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con

collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire. Il presidente dell'assemblea accerterà l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regolerà lo svolgimento della riunione, controllerà e proclamerà i risultati della votazione.

13.9 Le disposizioni di cui sopra per la validità delle assemblee non regolarmente convocate valgono anche per le assemblee in teleconferenza.

Articolo 14 - Validità delle delibere

14.1 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvi quorum deliberativi più elevati previsti da norme di legge inderogabili.

Tuttavia per deliberare modifiche dello statuto o lo scioglimento della società è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale.

14.2 La modifica o la soppressione di particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci, e riguardanti l'amministrazione della società, o dei diritti attribuiti al socio in caso di trasferimento di partecipazioni, è validamente decisa dai soci con il consenso dell'interessato e col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli altri soci. L'attribuzione a singoli soci dei diritti di cui sopra deve essere approvata da tutti i soci.

14.3 Le decisioni dei soci adottate in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

14.4 Può validamente partecipare alle decisioni dei soci chi risulti tale dal Libro dei Soci.

14.5 Il socio può farsi rappresentare dal soggetto, anche non socio, designato con delega scritta, conservata dalla società; la delega può essere conferita a tempo indeterminato e valere pertanto per più assemblee; la delega è sempre revocabile; può essere delegato anche un amministratore.

14.6 L'Amministratore Unico o l'Amministratore più anziano di età o, nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente, presiedono l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

Non è necessaria la nomina di un segretario quando il verbale è redatto da notaio.

14.7 Il Presidente della assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta il risultato

delle votazioni, dandone conto nel verbale, dal quale deve risultare il nominativo dei soci intervenuti con indicazione delle eventuali deleghe ed il nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

Articolo 15 - Organo amministrativo

15.1 L'organo amministrativo, cui è affidata la gestione della società, è costituito da:

- un Amministratore Unico, oppure
- da due a cinque Amministratori, il cui numero è deciso dai soci, oppure
- un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri.

15.2 Qualora vengano nominati più amministratori senza altra indicazione, si intende nominato un Consiglio di Amministrazione.

15.3 Gli amministratori possono anche non essere soci della Società.

15.4 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca o per il periodo stabilito all'atto della nomina o successivamente.

15.5 In caso di nomina di più Amministratori che non compongano un Consiglio di Amministrazione, ciascuno può essere nominato con durata diversa dagli altri e la cessazione dalla carica di un amministratore, anche per revoca o dimissioni, non determina la decadenza degli altri, ma deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per le decisioni del caso.

15.6 I membri dell'organo amministrativo dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti per gli esponenti aziendali di banche, e dovranno aver maturato un'esperienza professionale complessiva di almeno un triennio nell'attività di amministrazione, di direzione o di controllo presso imprese o associazioni operanti nei settori previsti dall'art. 2 del D.lgs. 112/2017.

Articolo 16 - Divieto di concorrenza

16.1 Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza come disciplinato per le società per azioni, e cioè non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente in conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

16.2 Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri di amministrazione, senza alcuna limitazione o distinzione tra operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs

112/2017 con riferimento a cessioni di azienda o rami di azienda; all'atto della nomina o successivamente i soci possono decidere che per determinate operazioni, quali ad esempio l'acquisto o la cessione di immobili, la costituzione di ipoteche su beni sociali, il rilascio di fideiussioni, l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci.

17.2 Compete inderogabilmente all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

17.3 La preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci richiesta dal presente statuto o dalla legge per il compimento di una determinata operazione, può risultare anche dal medesimo atto, che sarà sottoscritto da tutti gli amministratori in carica e da tutti i soci; la decisione nella forma di cui sopra è trascritta sul Libro delle decisioni dei soci

Articolo 18 - Organo amministrativo pluripersonale

18.1 Qualora più Amministratori costituiscano l'organo amministrativo, salva diversa decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, a ciascuno competono disgiuntamente i poteri di gestione della società, ma devono agire congiuntamente per l'acquisto e la alienazione a qualsiasi titolo di immobili, di aziende o rami di aziende, di partecipazioni societarie, per la costituzione di pegno o ipoteca su beni sociali, per la assunzione di obbligazioni cambiarie, per la richiesta di fidi, finanziamenti e mutui, per il rilascio di fideiussioni o di altre garanzie per obbligazioni di terzi.

18.2 Ciascun Amministratore può opporsi all'operazione, che un altro Amministratore abbia il potere di compiere individualmente; i soci decidono a maggioranza di capitale sulla opposizione.

18.3 Qualora una determinata operazione debba essere compiuta congiuntamente, ma un Amministratore sia contrario, l'altro o gli altri possono compiere tale operazione se autorizzati dai soci con decisione assunta a maggioranza di capitale.

18.4 Il progetto di bilancio ed i progetti di fusione o di scissione devono essere approvati dagli amministratori a maggioranza con delibera collegiale.

Articolo 19 - Consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri; con decisione assunta alla unanimità la delega può

essere illimitata; la delega illimitata può essere revocata anche da un solo consigliere.

Non è delegabile la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, salvi gli altri divieti di legge al conferimento di delega.

19.3 Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dai Sindaci, qualora nominati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, o un giorno prima nei casi di urgenza; l'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci, se nominati.

19.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

19.7 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.

In deroga a quanto sopra, i soci possono decidere all'atto della nomina o successivamente, che per determinate operazioni, quale ad esempio il compimento di operazioni immobiliari, o per particolari decisioni, è necessaria una maggioranza più elevata od il consenso di un determinato consigliere od il consenso di tutti i consiglieri in carica.

19.8 Qualora anche un solo amministratore non si opponga, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tutti devono essere adeguatamente informati ed essere messi in grado di partecipare alla decisione; possono essere approvati un unico documento o più documenti col medesimo testo, da conservare agli atti della società. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio, salvo diverso termine indicato nella decisione. La decisione è adottata col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e viene trascritta sul Libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nei limiti dei poteri che gli competono.

Articolo 21 - Legale rappresentanza

La legale rappresentanza della società spetta:

- all'Amministratore Unico;
- a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta salva diversa decisione dei soci all'atto della nomina o successivamente;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega.

Articolo 22 - Compensi per gli amministratori

22.1 I soci decidono sul compenso per gli amministratori, determinabile in tutto od in parte anche sotto forma di partecipazione agli utili netti, e possono loro assegnare un trattamento di fine mandato, nei limiti di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017.

22.2 In caso di nomina di Consiglieri delegati, il loro compenso può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera modificabile anche con decisione dei soci.

Articolo 23 - Direttore Generale

23.1 Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.

Articolo 24 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

24.1 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

24.2 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo, costituito da un sindaco unico, avente i requisiti di cui all'art. 10 del D.lgs. 112/2017, cui competono i compiti ed i poteri stabiliti dalla legge.

24.3 L'assemblea può stabilire che l'organo di controllo sia costituito da tre membri effettivi, tra i quali nomina il presidente, e due supplenti. In tal caso il collegio può riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

24.4 Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni, per cui esso dura in carica tre esercizi ed il suo compenso deve essere stabilito dalla assemblea per tutta la durata del mandato, nei limiti di cui all'art. 3 del D.lgs. 112/2017.

24.5 Qualora non sia obbligatoria la nomina del revisore o società di revisione, all'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

Articolo 25 - Esercizi sociali

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, da presentare all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato od in caso di esigenze particolari in relazione alla struttura della società od al suo oggetto; gli amministratori segnalano tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

La società inoltre redige, deposita presso il Registro delle imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.

Articolo 26 - Utili

26.1 Non meno del 5% (cinque per cento) degli utili deve essere destinato a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2463 del codice civile, per il quale, se il capitale sociale è inferiore ad euro 10.000, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro; la riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite; essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

26.2 Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 112/2017, per il resto gli utili e gli avanzi di gestione di ogni esercizio dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio; la società potrà destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi di cui all'art. 16 del D.lgs. 112/2017.

Articolo 27 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari

27.1 La società adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017, i lavoratori e i destinatari delle attività saranno coinvolti attraverso momenti informativi, consultivi e di partecipazione alle attività della società, secondo modalità da determinarsi in apposito Regolamento approvato con decisione dei soci, il quale dovrà prevedere meccanismi di informazione, di consultazione o partecipazione, tali per cui lavoratori e

destinatari delle attività potranno influire sulle decisioni relative alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. In particolare i lavoratori e gli utenti potranno intervenire nelle assemblee dei soci chiamate a deliberare su argomenti che incidano direttamente sui loro diritti, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità dei beni e dei servizi offerti agli utenti, sulla modifica dell'oggetto sociale, sulla cessazione per qualunque causa della qualifica di impresa sociale; a tal fine l'avviso di convocazione riportante gli argomenti di cui sopra dovrà essere comunicato ai lavoratori e pubblicato sul sito internet della società e dovrà indicare le modalità di intervento in assemblea di lavoratori e utenti, anche tramite loro rappresentanti; inoltre qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori dell'impresa potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione e un componente dell'organo di controllo. Il tutto in conformità alle linee guida e disposizioni emanate dalla competente autorità, che si intendono qui per integralmente richiamate. Il Regolamento potrà disciplinare più nel dettaglio l'esercizio dei diritti di cui sopra.

Articolo 28 - Scioglimento

28.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, i soci eleggono uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

28.2 Si applicano al liquidatore od ai liquidatori le disposizioni di legge e del presente statuto in materia di amministrazione e rappresentanza della società per quanto compatibili.

28.3 Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 112/2017, in caso di scioglimento volontario della società il patrimonio residuo, dedotti il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, o ai fondi di cui all'articolo 16 del D.lgs. 112/2017, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea dei soci che delibera lo scioglimento, o in mancanza con determinazione dei liquidatori, salve altre destinazioni imposte dalla legge.

Articolo 29 - Clausola arbitrale

29.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro

o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

29.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

29.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

29.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

29.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

29.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 30 - Disposizioni finali

30.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in vigore al momento in cui si è verificato il caso da regolamentare, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 112/2017, successive modifiche ed integrazioni, e regolamenti attuativi.

FIRMATO: MATTEO BARTOLOMEO - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

E' copia conforme all'originale.
Milano, 21 gennaio 2019

Thomson

